



**COMUNE DI CALATABIANO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 04 del 11.04.2017

OGGETTO: Modifica ed integrazione determinazione sindacale n. 05 del 10.04.2007, avente ad oggetto "Attribuzione incarichi per l'autenticazione di copie e di sottoscrizioni ai sensi degli artt. 18 e 21 del D.P.R. n. 445/2000. Attribuzione incarichi per l'autenticazione delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14 della L. n. 53/90, come modificato ed integrato dall'art. 1 della L. n. 130/98 e dall'art. 4 della L. n. 120/99, ed all'art. 49 della L. R. n. 26/93, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 445/00".

IL SINDACO

RICHIAMATA la determinazione sindacale n. 05 del 10.04.2007, con cui si provvedeva a conferire gli incarichi per l'autenticazione di copie e di sottoscrizioni ai sensi degli artt. 18 e 21 del D.P.R. n. 445/2000 e per l'autenticazione delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14 della L. n. 53/90, come modificato ed integrato dall'art. 1 della L. n. 130/98 e dall'art. 4 della L. n. 120/99, ed all'art. 49 della L. R. n. 26/93, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 445/00;

ATTESO CHE i dipendenti Amoroso Anna, Franco Rosario, Samperi Antonina non prestano più servizio presso questo ente rispettivamente per sopravvenute dimissioni e collocamenti in quiescenza;

RITENUTO di dover provvedere alla modifica ed integrazione della summenzionata determinazione, eliminando i nominativi del personale non più in servizio ed assegnando l'incarico ad ulteriori unità reputate in grado di espletare correttamente tale funzione in ragione dei compiti d'ufficio svolti e non risultando limiti normativi di sorta nell'attribuzione di detto incarico;

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il quale così testualmente recita:

"Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.

L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20.

Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso."

VISTO l'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il quale così testualmente recita:

"L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.

Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.”;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 04001808-15100/290 del 26.02.2004, che interpreta il succitato art. 18 nel senso di consentire al cittadino il diritto di ottenere anche copia autentica anche di scritture private;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 9001239 del marzo 1990, che esclude dalla competenza dei funzionari comunali l'autenticazione di firme apposte su atti che contengono manifestazioni di volontà di carattere “negoziale” intercorrenti fra privati ed inerenti a rapporti privatistici e sulle procure, atti con i quali un soggetto è autorizzato a sostituirsi ad altro nel compimento di una attività per conto di quest'ultimo;

VISTO l'art. 2 della L. R. n. 23/1998, di recepimento dell'art. 6, co. 3, lett. h) della L. n. 127/97 e ss. mm. ed ii, il cui disposto prevede che spettano ai dirigenti, tra gli altri compiti, le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

VISTO l'art. 14 della L. n. 53/90, come modificato ed integrato dall'art. 1 della L. n. 130/98 e dall'art. 4 della L. n. 120/99, il quale dispone che “Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali [e delle preture], i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (leggasi art. 21 del D.P.R. n. 445/00) .

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature”;

VISTO l'art. 49 della L. R. n. 26/93, il quale ha previsto che, per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della L. n. 53/90, così come modificato ed integrato dalla L. n. 130/98 e dalla L. n. 120/99;

VISTO l'art. 13 della L.R. 26.08.1992, n. 7;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa

1. a modifica ed integrazione della determinazione sindacale n. 05 del 10.04.2007, di eliminare dall'elenco del personale destinatario dell'incarico di eseguire le autenticazioni, i dipendenti Amoroso Anna, Franco Rosario, Samperi Antonina, e di integrare il predetto elenco con le unità di personale Nocciola Rosaria, Settimo Antonina, Uchino Antonio, dando atto che, a seguito delle disposte modifiche ed integrazioni:

- l'incarico ad autenticare copie e sottoscrizioni, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 21 del D.P.R. n. 445/00 e ss. mm. ed ii., è attribuito ai dipendenti:

- Cani Gaetano;
- Di Gangi Anna;
- Franco Francesco;
- Lo Giudice Francesco;
- Nocciola Rosaria;
- Riolo Francesco;
- Settimo Antonina;
- Uchino Antonio;
- Valentino Adelaide;
- Bonfiglio Vincenza;
- Curcuruto Maria;
- Ligresti Vincenzo;

- l'incarico ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali, ex art. 14 della L. n. 53/90, come modificato ed integrato dall'art. 1 della L. n. 130/98 e dall'art. 4 della L. n. 120/99 e recepito dall'art. 49 della L. R. n. 26/93, da effettuarsi secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 445/00, è attribuito ai dipendenti:

- Nocciola Rosaria;
- Settimo Antonina;
- Uchino Antonio;
- Valentino Adelaide.

2. di notificare il presente provvedimento ai dipendenti interessati.

IL SINDACO

(dr. G. Intelisano)



